



Istituto Superiore di Sanità

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO
ACCESSORIO 2015

IPOTESI

Relazione illustrativa

Modulo1- Scheda 1.1.

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data sottoscrizione	29 dicembre 2015
Periodo temporale di vigenza	Anno 2015
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica: Dott. Angelo Del Favero (Direttore Generale), Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FIR CISL; FLC CGIL; UIL RUA; USI RDB RICERCA; ANPRI. Organizzazioni sindacali firmatarie: USI RDB RICERCA.
Soggetti destinatari	Il Personale dei livelli VIII- IV e III- I
Materie trattate dal contratto integrativo	Trattamento economico accessorio del personale dell'Istituto Superiore di Sanità
Intervento dell'organo di controllo interno	E' stata acquisita la certificazione dell'organo di controllo interno. Il collegio dei revisori ha certificato il fondo accessorio nelle sedute del 5 e 16 febbraio u.s. (verbali n. 234 e 235)
Allegazione della Certificazione dell'organo di controllo interno alla relazione illustrativa	L'organo di controllo interno non ha effettuato rilievi
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 150/2009
	È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art.11, comma 2 del D.Lgs. 150/2009
	È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui al comma 6 e 8 dell'art.11 del D.Lgs. 150/2009
	La relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'art. 14 , comma 6 del D.Lgs. 150/2009

I.S.S. - D.G.
DG 06/09/2016-0001557



Documento Interno 1D



Istituto Superiore di Sanità

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO
ACCESSORIO 2015

IPOTESI

Relazione illustrativa

Modulo 1- Scheda 1.1.

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione
relative agli adempimenti della legge

Data sottoscrizione	29 dicembre 2015
Periodo temporale di vigenza	Anno 2015
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica: Dott. Angelo Del Favero (Direttore Generale), Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FIR CISL; FLC CGIL; UIL RUA; USI RDB RICERCA; ANPRI. Organizzazioni sindacali firmatarie: USI RDB RICERCA.
Soggetti destinatari	Il Personale dei livelli VIII- IV e III- I
Materie trattate dal contratto integrativo	Trattamento economico accessorio del personale dell'Istituto Superiore di Sanità
Intervento dell'organo di controllo interno	
Allegazione della Certificazione dell'organo di controllo interno alla relazione illustrativa	
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 150/2009
	È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art.11, comma 2 del D.Lgs. 150/2009
	È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui al comma 6 e 8 dell'art.11 del D.Lgs. 150/2009
	La relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'art. 14 , comma 6 del D.Lgs. 150/2009

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto

Di seguito a nota prot. n. 0019061 del 05/07/2016 si trasmette la presente relazione illustrativa dell'ipotesi di contrattazione integrativa relativa al trattamento economico accessorio 2015, la cui provvista finanziaria ha costituito precedente oggetto di esame da parte di codesto Collegio (sedute del 5 e del 16 febbraio scorso), quantificato (relativamente al personale dei livelli VIII – IV) nell'importo di € 11.155.016,00. Nell'atto qui in esame, invece, il medesimo fondo viene individuato in € 11.132.946,00, con un conseguente differenziale pari a € 22.070,00.

Lo scostamento scaturisce da mere ragioni cronologiche, correlate al fatto per cui il testo di accordo integrativo in esame è stato elaborato e sottoscritto anteriormente alla chiusura dell'anno 2015 e alla conseguente consuntivazione finale dell'importo afferente la *retribuzione individuale di anzianità* (RIA) del personale cessato dal servizio che costituisce, ex art. 4 del CCNL del 21.2.2002 biennio economico 2000 – 2001, voce incrementativa del fondo di che trattasi dinamicamente oggetto di accertamento per singola annualità.

Quanto precede può essere illustrato ponendo a confronto sinottico la tabella del fondo in parola già esaminata da codesto Collegio con quella, precedente, presentata alle delegazioni sindacali ed oggetto di contrattazione integrativa, con opportuna evidenza del valore differenziale:

Personale livelli VIII-IV
FONDO ESAMINATO 2015

MODULO 1		
Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa		
Sezione I - Risorse Fisse	Risorse storiche consolidate al 2004	8.520.830,00
	Incremento ex art.4, co.3, CCNL 1998-2001	371.078,00
	Incremento ex art.13, co.3, CCNL 2002-2005	155.167,00
	Incremento ex art. 4 CCNL 2002-2005, II biennio	242.411,00
	Decremento ex art.1, co.197, legge finanziaria 2006	-10.259,00
	RIA personale cessato 2005	37.820,00
	RIA personale cessato 2006	31.637,00
	RIA personale cessato 2007	21.119,00
	RIA personale cessato 2008	43.131,00
	RIA personale cessato 2009	94.748,00
	RIA personale cessato 2010	35.217,00
	RIA personale cessato 2011	44.205,00
	RIA personale cessato 2012	24.299,00
	RIA personale cessato 2013	19.303,00
	RIA personale cessato 2014	22.070,00
	Stabilizzazioni 2008	1.334.376,00
	Stabilizzazioni 2009	499.222,00
	Incremento ex art. 10 CCNL 2006-2009	182.640,00
	Incremento ex art. 5 CCNL 2006-2009, II biennio	77.494,00
Sezione II - Risorse variabili	Incremento ex art. 9 del CCNL 1998 - 2001, secondo biennio economico, ed art. 4, comma 3 CCNL 1998-2001 (processo di riordino)	430.000,00
	TOTALE	12.176.508,00
Sezione III - Decurtazioni del fondo	Art. 67 l.133/2008	667.224,00
	Art. 9, co.2 bis, d.l. 78/2010	354.268,00
Sezione IV - Sintesi risorse	TOTALE	11.155.016,00
Sezione V - Risorse temporan. all'esterno	Non presenti	

Personale livelli VIII-IV
Ipotesi contrattazione integrativa

MODULO 1			
Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa			
Sezione I - Risorse Fisse	Risorse storiche consolidate al 2004	8.520.830,00	
	Incremento ex art.4, co.3, CCNL 1998-2001	371.078,00	
	Incremento ex art.13, co.3, CCNL 2002-2005	155.167,00	
	Incremento ex art. 4 CCNL 2002-2005, II biennio	242.411,00	
	Decremento ex art.1, co.197, legge finanziaria 2006	-10.259,00	
	RIA personale cessato 2005	37.820,00	
	RIA personale cessato 2006	31.637,00	
	RIA personale cessato 2007	21.119,00	
	RIA personale cessato 2008	43.131,00	
	RIA personale cessato 2009	94.748,00	
	RIA personale cessato 2010	35.217,00	
	RIA personale cessato 2011	44.205,00	
	RIA personale cessato 2012	24.299,00	
	RIA personale cessato 2013	19.303,00	
	Stabilizzazioni 2008	1.334.376,00	
	Stabilizzazioni 2009	499.222,00	
	Incremento ex art. 10 CCNL 2006-2009	182.640,00	
	Incremento ex art. 5 CCNL 2006-2009, II biennio	77.494,00	
Sezione II - Risorse variabili	Incremento ex art. 9 del CCNL 1998 - 2001, secondo biennio economico, ed art. 4, comma 3 CCNL 1998-2001 (processo di riordino)	430.000,00	
	TOTALE	12.154.438,00	
Sezione III - Decurtazioni del fondo	Art. 67 l.133/2008	-667.224,00	
	Art. 9, co.2 bis, d.l. 78/2010	-354.268,00	
Sezione IV - Sintesi risorse	TOTALE	11.132.946,00	
Sezione V - Risorse temporan. all'esterno	Non presenti		

Si precisa in proposito che l'inserimento nel fondo in parola dell'importo pari a € 22.070,00 consegue alla piana ed automatica applicazione della disposizione di contrattazione nazionale sopra richiamata senza che in merito soccorra alcuna valutazione discrezionale o di opportunità da parte dell'Istituto e senza, in particolare, che tale inserimento determini alcuna modifica o scostamento né con riferimento ai documenti di bilancio già approvati né all'esame dei fondi operato dal Collegio dei Revisori. Va da sé che la voce incrementativa verrà utilizzata, così come le altre eventuali somme non spese nell'anno, secondo i criteri previsti dall'art.11, CCNL 2006-2009, biennio economico 2006-2007, solo dopo aver acquisito i prescritti pareri dei competenti organi vigilanti (Dipartimento della Funzione Pubblica e Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale

In questa sede occorre premettere che la struttura del personale di ruolo è articolata in quattro categorie che differiscono per normativa di costituzione e per criteri di destinazione dei fondi stessi, che si avrà cura di tenere distinta nella rappresentazione dei dati.

Il presente documento evidenzia la coerenza dei criteri adottati con le normative vigenti in materia e dà conto dell'applicazione delle norme derogatorie limitative contenute nelle seguenti disposizioni normative:

- L'articolo unico della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006) che, al comma 189 e seguenti, impone che l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni pubbliche non debba eccedere quello previsto per l'anno 2004 e *stabilisce il divieto di costituire i fondi in assenza di certificazione, da parte degli organi di controllo di cui al comma 189, della compatibilità economica finanziaria dei fondi relativi al biennio precedente;*
- L'art. 67, comma 5, del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella legge 133/2008, che impone l'ulteriore riduzione dei fondi certificati nell'anno 2004 di un valore pari al 10% degli stessi a decorrere dall'anno 2009;
- La disposizione introdotta dall'art. 9 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010 n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" di cui al comma 1 recita "*Per gli anni 2011,2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche... non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva*";

- *Il successivo comma 2 bis che recita "a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio";*
- La Circolare n. 12 del 15 aprile 2011 della Ragioneria Generale dello Stato che ha dettato precise istruzioni sulle modalità di calcolo della riduzione prevista dal sopracitato art. 9, comma 2 bis del DL 78/2010 convertito con la L. 122/2010 stabilendo in particolare che la stessa debba essere operata sulla base del confronto fra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010 intendendosi per valore medio la semisomma dei presenti rispettivamente al 1 gennaio e al 31 dicembre dell'anno.
- *Il DPR 4 settembre 2013 n. 122 che all'art.1 proroga le disposizioni contenute nell'art. 9, comma 1 e 2 bis del DL 31 maggio 2010 n. 78 fino al 31 dicembre 2014;*
- La legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) che introduce alcuni elementi di novità relativamente alla contrattazione decentrata integrativa. Si tratta, in particolare, di novità che riguardano i commi 254, 255 e 256 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015 i quali prorogano l'efficacia di alcune norme del D.L. 78/2010 (convertito L. 122/2010) limitatamente ad alcuni punti. Se da un lato rimangono congelati i rinnovi contrattuali (comunque con l'esclusione della parte normativa), fatta salva l'erogazione della indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 (articolo 2, comma 35, legge 22 dicembre 2008 n. 203), ma senza alcuna possibile implementazione per gli anni successivi, ogni precedente "blocco" non espressamente prorogato è da considerare, dal 1° gennaio 2015, libero da ulteriori vincoli. Infatti, rispetto a tutti gli interventi contenuti nell'articolo 9 del decreto Tremonti (dl. 78/2010 convertito nella legge 122/2010) sono stati prorogati gli effetti del solo comma 17, mentre nulla viene detto riguardo ai commi 1, 2, 2-bis che erano stati prorogati fino al 31 dicembre 2014 dal DPR 122/2013. Tornano, dunque, a essere liberi da vincoli e congelamenti il tetto al trattamento economico ordinario (articolo 1), l'ammontare dei fondi per il trattamento accessorio (comma 2-bis).

Tutto ciò premesso, si riepiloga l'articolazione della contrattazione svolta presso quest'Istituto:

- 10 novembre 2015: presentazione della proposta di Parte pubblica;

- 18 dicembre 2015: esame della proposta da parte delle delegazioni sindacali con relativa discussione;
- 22 dicembre 2015: proposte di modifica da parte delle delegazioni sindacali;
- 29 dicembre 2015: ratifica delle proposte accettate e sottoscrizione dell'ipotesi di contrattazione integrativa per l'anno 2015.

La sottoscrizione dell'ipotesi di contratto integrativo concernente il trattamento economico accessorio del personale di ruolo per l'anno 2015 (allegato n. 1) intervenuta in data 29 dicembre 2015 è avvenuta tra la Delegazione di Parte Pubblica di questo Istituto e l'USI RDB RICERCA.

Le OO.SS. FIR CISL, FLC CGIL, UIL RUA e l'ANPRI non hanno sottoscritto l'ipotesi in parola, e l'ANPRI ha presentato nota a verbale.

A tal proposito si evidenzia che l'ARAN più volte ha sottolineato che, ai fini della contrattazione decentrata integrativa, non esistono regole, legali o contrattuali, che impongano un numero minime di firme o di percentuali predefinite di rappresentatività sindacale per la validità del contratto integrativo, al contrario di ciò che avviene per la contrattazione collettiva nazionale. Conseguentemente, l'ipotesi di accordo (e, successivamente, anche il contratto integrativo) è valida anche se non è stata firmata da tutti i soggetti sindacali legittimati. È naturalmente auspicabile, ad ogni modo, il raggiungimento di una più ampia condivisione del testo di accordo con l'obiettivo di ridurre la conflittualità e di minimizzare i rischi di un successivo contenzioso giudiziario; in tal senso si resta aperti alla possibilità che i soggetti sindacali non firmatari sottoscrivano successivamente, una volta acquisiti i già ricordati pareri, il contratto decentrato integrativo definitivo.

Modalità di utilizzo delle risorse accessorie

Con l'accordo in esame è stato possibile definire l'utilizzo delle risorse del trattamento accessorio per l'anno 2015 del personale dell'Istituto Superiore di Sanità.

Le relative disposizioni sono estese al personale assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art.1 del CCNL 13/05/2009, quadriennio 2006-2009. Le stesse disposizioni sono, altresì, estese anche al personale in servizio presso il Centro Nazionale Trapianti e il Centro Nazionale Sangue.

La bozza di contratto collettivo integrativo che qui interessa illustra gli elementi più significativi della contrattazione in esame relativa all'anno 2015; lo stesso è stato stipulato ai sensi di quanto disposto dall'art.11 del Contratto Collettivo di Lavoro del personale dipendente delle Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione firmato in data 13 maggio 2009, quadriennio 2006-2009 (di seguito CCNL) e dell'art. 6 del CCNL del personale dipendente delle istituzioni ed enti di ricerca e

sperimentazione firmato in pari data, biennio economico 2008/2009, e recepisce le previsioni e i vincoli derivanti dalle norme imperative di legge e dalle disposizioni del CCNL del comparto ricerca.

In particolare la sezione I, articoli dal 3 al 15 dell'Ipotesi di Accordo, si riferisce al personale dei livelli dal IV all'VIII mentre la sezione II, articoli dal 16 al 19, è destinata al personale dei livelli I – III avente qualifica di Ricercatore e Tecnologo.

Con tale ipotesi di Accordo si è mantenuta la classificazione degli istituti in due grandi categorie, nello spirito del riconoscimento delle prestazioni effettivamente rese e delle performance organizzative. Tra gli istituti che remunerano la performance organizzativa rientrano l'Indennità di Ente annuale e l'Indennità di Ente mensile per il personale dei livelli IV all'VIII, e gli oneri specifici per il personale dei livelli dal I al III.

La ratio premiale dei suddetti istituti risiede nel riconoscimento delle strettissime interconnessioni tra le attività di ricerca e quelle tecnico / gestionali dei differenti settori dell'ISS, tutte invero concorrenti al raggiungimento dei risultati di produttività dell'organizzazione nel suo complesso.

Nella categoria degli istituti demandati alla contrattazione integrativa, devono includersi gli altri istituti del trattamento accessorio, che sono rivolti a remunerare le prestazioni aggiuntive e variabili, e che sono collegate inscindibilmente a prestazioni effettivamente rese.

In linea generale, una parte dei suddetti istituti sono finalizzati a stimolare quelle attività che per il contenuto di disagio (quali le turnazioni, la reperibilità, il lavoro notturno) o di rischio (quale il rischio chimico o biologico che impone l'uso di dispositivi di protezione e il rischio derivante dal maneggio di cavie da laboratorio) rendono facilmente distinguibile l'apporto della produttività individuale rispetto a quella collettiva; trattasi dunque di indennità che rispondono al criterio di premiare il maggior impegno e la qualità della performance e sono legati a prestazioni effettivamente rese.

Una *ratio* parzialmente analoga può rinvenirsi con riguardo a quegli istituti, destinati alla remunerazione di specifiche responsabilità connesse al maneggio di valori, alla custodia di beni mobili o alla tenuta della contabilità dei capitoli di entrata e di spesa, in cui la premialità è connaturata alle specifiche delicate funzioni affidate. Anche queste indennità si riferiscono a prestazioni effettivamente rese.

Da ultimo sono disciplinate l'indennità di posizione (per il coordinamento di strutture di particolare complessità) ed il finanziamento delle posizioni economiche *super* (che vengono attribuite previa apposita selezione di merito) che rappresentano l'applicazione di specifiche previsioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto ricerca. Il riconoscimento dell'indennità di posizione è

senza dubbio ancorato a parametri di selettività che si riscontrano già sul piano dell'affidamento delle funzioni di coordinamento di strutture complesse.

A parametri di selettività sono ispirate anche le progressioni economiche di cui all'art. 53 del CCNL-comparto ricerca, considerato che le progressioni economiche *super* vengono attribuite previa selezione di merito


Con tale accordo si sono gettate le basi per un passaggio da erogazioni legate alle prestazioni lavorative individuali al riconoscimento delle professionalità e delle responsabilità all'interno della struttura organizzativa, dando così un significativo impulso all'effettivo perseguimento di una politica destinata a premiare il contributo individuale allo sviluppo e alla piena efficienza dell'Istituto.

Premesso quanto sopra, si ritiene che tale accordo integrativo:

- Non sia in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali di riferimento;
- Non disciplini materie non espressamente delegate dal contratto collettivo ovvero non determini oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dell'amministrazione;
- Rispetti i principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance nonché in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nella pubblica amministrazione, pur nei limiti generati dagli attuali sistemi premianti ancora sintonizzati su criteri per larga parte automatici e il cui completo superamento potrà avvenire solo a seguito del loro auspicato recepimento nei prossimi rinnovi contrattuali;
- Generi costi compatibili con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

Tutto ciò premesso, la presente ipotesi di Contratto Integrativo verrà trasmessa, successivamente all'esame di codesto Collegio, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per i dovuti controlli ex art. 40 bis del D.Lgs n. 165/2001.

Il Direttore Generale





Istituto Superiore di Sanità

DIRETTORE GENERALE

Roma,.....
VIALE REGINA ELENA, 299
00161 ROMA
TELEGRAMMI: ISTISAN ROMA
TELEFONO: 06 49901
TELEFAX: 06 49387118
<http://www.iss.it>

Istituto Superiore di Sanità'
Prot 31/03/2017-0009340

Class: DG 00.00 1

Al Collegio dei Revisori dei Conti
dell'Istituto Superiore di Sanità
Per il tramite della Segreteria

OGGETTO: CCNI 2015 sottoscritto in data 24 marzo 2017.

Con riferimento all'oggetto, per doverosa informazione, si riferisce quanto segue.

Con nota prot. 0027067 del 28/09/2016 è stata inviata l'ipotesi di CCNI 2015 al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGOP per l'accertamento della compatibilità economico finanziaria e del rispetto della normativa di riferimento. Ad ogni buon fine si fa presente che lo stesso è stato certificato da codesto Collegio -verbale n. 245 del 7 e 13 settembre 2016.

In data 14/11/2016 i predetti Dipartimenti con nota congiunta DFP prot. n.59218 del 14/11/2016 e MEF-RGS prot.n. 86829 del 10.11.2016 (allegato 1) hanno riscontrato l'ipotesi contrattuale in questione, chiedendo gli elementi aggiuntivi che di seguito si riepilogano:

• *“trasmissione copia accordi integrativi anni 2011, 2012, 2013 e 2014 delle risorse da questi finanziate per la distribuzione del fondo relativamente a quanto stabilito dalla legislazione in materia;*

• *rappresentazione della necessità di correlare le indennità per posizioni di responsabilità all'effettivo svolgimento di funzioni professionali, all'assunzione di elevati livelli di responsabilità e di un alto grado di autonomia;*

• *rispetto della disciplina legislativa in materia di premialità e corrispettività tra compensi erogati e prestazioni rese per le indennità per oneri specifici connessi all'attività di ricercatori e tecnologi;*

• *necessità che le progressioni economiche non abbiano decorrenza anteriore alla data del 1° gennaio dell'anno di approvazione delle graduatorie. Al riguardo è stato raccomandato il rispetto del principio di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti indicando la percentuale di personale interessato dalle progressioni, che deve essere limitata.*

In sede di esame è stato, inoltre, evidenziato l'assenza di disposizioni contrattuali a livello nazionale che istituiscono il fondo per le esigenze degli organi di vertice”.

L'Istituto in data 02.12.2016 con nota prot. 34109 (allegato 2) ha trasmesso le proprie controdeduzioni, allegando la certificazione dei fondi accessori anni 2011- 2015 con le relative asseverazioni ex art. 40 bis, comma 2, D. lgs 165/2001.

Con nota congiunta il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGOP in data 10/01/2017 nel confermare quanto già espresso relativamente al fondo organi di vertice e all'indennità per oneri specifici, hanno, inoltre, rilevato una non puntuale applicazione delle decurtazioni di cui all'art. 9, comma 2 bis per gli anni 2011-2014 per il personale dei livelli IV-VIII.

Tutto ciò premesso i citati Dipartimenti hanno ritenuto che l'ipotesi di accordo, sottoposta alla verifica congiunta, potesse avere ulteriore corso, ferma restando la necessità, per il personale dei livelli IV-VIII, di provvedere alla rideterminazione delle risorse disponibili (allegato 3) e di recepimento delle osservazioni.

Stante la necessità di procedere alla sottoscrizione definitiva del contratto, l'Amministrazione ha provveduto, in ottemperanza delle prescrizioni MEF (allegato 4) a rideterminare il fondo accessorio 2015 e al conseguente adeguamento dell'ipotesi contrattuale in esame.

In particolare si è provveduto a:

- rideterminare il totale del fondo accessorio del personale dei livelli IV-VIII da € 11.155.016,00 in € **11.031.985,00** seguendo le disposizioni poste dagli organi di controllo di secondo livello.
- adeguare l'indennità per oneri specifici connessi all'attività di ricercatore e tecnologo alla verifica dell'attività svolta;
- Utilizzare in luogo del fondo organi di vertice gli istituti contrattuali dei turni e del lavoro straordinario, trattandosi di prestazioni rese dal personale afferente agli uffici di supporto della Presidenza e della Direzione Generale.

Tutto ciò premesso, alla luce di quanto affermato dal MEF sull'ulteriore corso dell'atto in parola, questa Amministrazione in data 24 marzo 2017 ha proceduto alla sottoscrizione del contratto integrativo concernente il trattamento economico accessorio del personale di ruolo per l'anno 2015.

Tale contratto è stato sottoscritto (come già l'ipotesi) dall'USI RDB RICERCA.

Le OO.SS FIR CISL, FLC CGIL, UIL RUA e l'ANPRI non hanno sottoscritto il contratto in parola e hanno presentato note a verbale.

L'Amm.ne ha riscontrato puntualmente alle suesposte dichiarazioni come da nota prot 8936 del 28/03/2017 e nota prot. DG 570 del 28/03/2017.


Dott. Angelo DEL FAVERO



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0059218 P-4.17.1.14
del 14/11/2016



All'Istituto Superiore di Sanità
Direzione Generale
Viale Regina Elena, 299
00161 ROMA

e, p.c.

Al Ministero dell'Economia e delle
Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato / IGOP
Via XX Settembre, 97
00187 - ROMA

Oggetto: Istituto Superiore di Sanità – Ipotesi di contratto integrativo sul trattamento accessorio per l'anno 2015.

Si fa riferimento all'ipotesi di contratto integrativo indicata in oggetto, trasmessa con nota prot. 27067 del 28.09.2016, ai fini della procedura prevista dall'articolo 40-bis, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, per l'accertamento congiunto – effettuato da questo Dipartimento e dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGOP – della compatibilità economico finanziaria e dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalle norme di legge e dalle contrattazione nazionale.

Preliminarmente si evidenzia quanto riportato nel verbale del Collegio dei Revisori n.234 del 5 febbraio 2016 ed in prosecuzione di esame nel verbale n.235 del 16 febbraio 2016 secondo i quali "...non è stato possibile procedere alla contrattazione in applicazione dell' art.9 comma 2 bis D.L. n.78/2010". Inoltre, con riferimento al decreto legislativo n.150/2009, si evidenzia, altresì, quanto riportato nella relazione illustrativa "... L'accordo integrativo rispetta i principi di in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance.... pur nei limiti generati dagli attuali sistemi premianti ancora sintonizzati su criteri per larga parte automatici e il cui auspicato superamento potrà avvenire solo a seguito dei rinnovi contrattuali".

In relazione ai precedenti punti, giova significare quanto segue:

l'art.9 comma 2bis del D.L. n.78/2010 così come convertito nella Legge n.122/2010 prevede "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013lo stanziamento delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni ... non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010...". L'applicazione dell'articolo, quindi, non ha comportato un automatico blocco della contrattazione decentrata ma, una cristallizzazione al 2010 delle risorse economiche destinate al trattamento accessorio. Pertanto, in capo alle Amministrazioni ha continuato a sussistere l'obbligo – anche in



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio Relazioni Sindacali

Servizio Contrattazione Collettiva

12/11/14
12/11/14

assenza di stanziamenti ulteriori e quant'altro - della sottoscrizione di ipotesi di accordo per la definizione dei criteri in base ai quali distribuire le risorse del trattamento accessorio per le annualità dal 2011 al 2013. Appare assolutamente contraria alle disposizioni di legge la liquidazione delle suddette risorse in assenza di titolo. Conseguentemente, per la corresponsione del trattamento accessorio per gli anni dal 2011 al 2014 (l'anno 2014 è stato previsto a seguito di un successivo intervento normativo), le Amministrazioni hanno sempre avuto l'obbligo dell'acquisizione della certificazione ex art.40 bis commi 1 e 2 del d.lgs n.165/2001 e del rispetto dei criteri di premialità e selettività sanciti dal D.lgs n.150/2009. Pertanto, si invita codesto Istituto a trasmettere copia degli accordi integrativi e delle risorse da questi finanziate per la distribuzione del fondo relativamente a quanto stabilito dalla legislazione in materia.

Passando all'esame dei contenuti dell'ipotesi di contratto, e nello specifico in ordine alle **indennità per posizioni di responsabilità**, si rammenta la necessità di correlare tali indennità all'effettivo svolgimento di funzioni professionali, all'assunzione di elevati livelli di responsabilità e di un alto grado di autonomia. Si richiede, pertanto, la correlazione di tali indennità a quanto previsto dall'art.45, comma 3, lett. c) del d.lgs n.165/2001 nonché dall'art.43 comma 2 lettera b del CCNL 1996.

Inoltre, con riferimento alle **indennità per oneri specifici connessi all'attività di ricercatori e tecnologi**, è da tener presente che il CCNL inserisce dette indennità nell'ambito del trattamento accessorio, di conseguenza, non si ritiene legittima la distribuzione a pioggia. Si richiede il rispetto della disciplina legislativa in materia di premialità e corresponsività tra compensi erogati e prestazioni rese.

Per quanto attiene le **progressioni orizzontali**, previste dagli articoli 5 e 18 dell'esaminanda ipotesi di accordo, si sottolinea la necessità che le stesse non abbiano decorrenza anteriore alla data del 1° gennaio dell'anno di approvazione delle graduatorie. Inoltre, si raccomanda il rispetto dei principi di selettività in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, sanciti in materia dall'art 52 del d.lgs n.165/2001 e dall'art.23 del d.lgs n.150/2009. In particolare si chiede, sia l'entità della percentuale di personale interessato alle progressioni che, come richiesto dalla legge, deve essere limitata, nonché i criteri adottati in attuazione della citata normativa.

Infine in relazione al **fondo per le esigenze degli organi di vertice**, non si ravvisa alcuna disposizione contrattuale a livello nazionale che istituisca il medesimo.

Per quanto sopra riportato e sulla base dell'allegata nota del Ministero dell'Economia e Finanze/IGOP - che rappresenta diversi rilievi di natura contabile - riteniamo che l'ipotesi di accordo non possa avere ulteriore corso.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Pae Nor...

MINUTA



Istituto Superiore di Sanità
DIREZIONE GENERALE

Istituto Superiore di Sanità'
Prot 02/12/2016-0034109



Class: DG 00.00 3

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Funzione Pubblica
Corso Vittorio Emanuele, 116 – 00186 ROMA

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale Ordinamenti del Personale
e Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico
Via XX Settembre, 97 – 00187 ROMA

OGGETTO: Contrattazione integrativa: Ipotesi di contratto integrativo sul trattamento accessorio per l'anno 2015
Riscontro note del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 0059218 del 14/11/2016 e del MEF- Ragioneria Generale dello Stato prot. 86829 del 10/11/2016

A riscontro delle eccezioni contenute nelle note di cui all'oggetto, si evidenzia quanto segue.

Questo Istituto ha provveduto, per gli anni dal 2011 al 2014 (periodo di blocco della contrattazione integrativa ex art. 9, comma 2 bis decreto legge 78/2010), alla determinazione delle risorse per il trattamento accessorio, quantificandole distintamente per ogni categoria di personale.

Tali determinazioni sono state, inoltre, oggetto di proporzionale riduzione adottando il criterio, più volte specificato da codesto MEF-IGOP, della "semi-somma" in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio.

Le stesse sono state, infine, certificate dal Collegio dei Revisori in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 40 bis d.lgs 165/2001.

Dall'esame dettagliato delle certificazioni per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 si evince il rispetto del doppio limite imposto dalla normativa di riferimento (art.9, comma 2 bis decreto

I.S.S. - D.G.

DG 02/12/2016-0002170



Documento Interno 1

2170
2016

63

legge 78/2010 vale a dire il non superamento del fondo del 2010 e la riduzione proporzionale dello stesso).

Di tali determinazioni e delle relativa certificazione è data puntuale e analitica evidenza negli allegati dal n.1 al n. 4 (relativi rispettivamente agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014), che della presente costituiscono parte integrante.

In relazione alla richiesta di trasmissione di copia degli **accordi integrativi degli anni 2011, 2012, 2013 e 2014**, si rappresenta quanto segue.

In considerazione del già ricordato blocco delle retribuzioni e del correlativo trattamento accessorio (stabilito dall'art. 9 del decreto legge 78/2010 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122) si è ritenuto, in un primo momento, di non dare luogo alla contrattazione integrativa per l'utilizzo del salario accessorio per le ragioni di seguito indicate:

- in primo luogo, il mancato adeguamento dei CCNL alla normativa di legge ha limitato la funzione adattiva tipica del secondo livello di negoziazione, non potendo quest'ultima intervenire, su molte materie, senza la mediazione del livello nazionale e senza la necessaria abilitazione del suo intervento;
- in secondo luogo, ed in modo ancora più pregnante, il mancato rinnovo economico del contratto nazionale non ha reso disponibili ulteriori risorse, rispetto a quelle già assegnate nei precedenti contratti collettivi.

Tali considerazioni infatti avevano indotto, anche ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 del CCNI del 2010 (*"Il presente Contratto Collettivo Integrativo conserva la sua efficacia sino all'approvazione di un nuovo contratto collettivo integrativo. Con cadenza annuale si provvederà all'invio alle Organizzazioni Sindacali indicate dall'art. 34 del CCNL 7 aprile 2006 del riepilogo delle indennità accessorie erogate nel corso di ciascun anno, ai sensi dell'art. 31, comma 4, lettera E del citato contratto collettivo nazionale"*) ad applicare in via estensiva i medesimi istituti vigenti nell'anno 2010 in quanto il CCNI era da considerare ultrattivo per espressa previsione negoziale.

Nel corso del 2015, però, alla luce del nuovo impianto normativo (legge 190/2014) che consentiva lo sblocco della contrattazione integrativa, l'Amministrazione ha riavviato l'iter per la contrattazione di secondo livello.

In tale contesto si è ritenuto di dover sanare il vuoto contrattuale determinatosi nel periodo di blocco sottoscrivendo le ipotesi contrattuali relative agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, secondo lo stesso principio ispiratore dell'ipotesi del 2015.

L'Amministrazione ha, però, ritenuto di non dare ulteriore corso a tali ipotesi, ritenendo di aver già assolto agli obblighi ex art. 40 bis d. lgs 165/2001 nel modo sin qui esposto.

Poste tali necessarie premesse, nel esaminare in maniera più analitica i rilievi di codesti Dipartimenti posti sul contenuto dell'ipotesi contrattuale si evidenzia quanto segue:

- In riferimento alle **indennità per posizione di responsabilità** si ritiene di aver dato corretta applicazione all'art.45 comma 3 lett. c) del d.lgs 165/2001 nonché dall'art.43 comma 2 lett. b) del CCNL 1996 avendo disciplinato l'erogazione delle indennità di cui sopra correlandole all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate obiettivamente, pericolose o dannose per la salute nonché per remunerare gravose articolazioni dell'orario di lavoro connesse al potenziamento della funzionalità degli uffici e delle strutture ed al funzionamento delle attrezzature informatiche.

Nel dettaglio l'ipotesi contrattuale in discussione, riprendendo la ripartizione già seguita nell'ultimo contratto integrativo relativo all'anno 2010, nell'alveo delle indennità di cui sopra, remunera:

- le turnazioni,
 - la reperibilità,
 - le specifiche responsabilità (quali il consegnatario, il cassiere, la responsabilità contabile); il lavoro notturno;
 - il rischio (quale il rischio chimico o biologico che impone l'uso di dispositivi di protezione e il rischio derivante dal maneggio di cavie da laboratorio).
-
- In relazione alle osservazioni poste **sull'indennità per oneri specifici** connessi all'attività di ricercatori e tecnologi pur inserendosi tale indennità nell'ambito del trattamento accessorio giova precisare che i ricercatori e tecnologi per espressa previsione legislativa posta dall'art. 74, comma 4 del d.lgs 27.10.2009 n. 150 non sono soggetti alle disposizioni sulla valutazione e premialità ed in ogni caso l'eventuale applicazione sarebbe possibile solo dopo la stipulazione dei contratti collettivi nazionali relativi al periodo contrattuale successivo all'entrata in vigore della legge Brunetta.
-
- Per quanto attiene, infine, le **progressioni orizzontali**, nel prendere atto delle osservazioni effettuate, si sottolinea che le definizioni delle percentuali sono ancora in itinere in ragione del processo riorganizzativo dell'Istituto, interessato dalla legge delega n. 124/2015. Si da comunque assicurazione che in tale definizione si procederà adottando il principio di selettività in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, come già peraltro evidenziato nella relazione illustrativa trasmessa con nota prot. 0027067 del 28/09/2016 .

A sostegno ulteriore di quanto sin qui esposto preme sottolineare la specificità dell'attività di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità, svolta non individualmente ma per gruppi di lavoro incasellati all'interno di precise strutture scientifiche, che rende difficile una rigida applicazione dei sistemi di valutazione così come sono predisposti per le altre pubbliche amministrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

A handwritten signature in black ink is enclosed within a hand-drawn circle. The signature is stylized and appears to be the initials 'M' followed by a flourish.A small, handwritten mark or signature in the bottom left corner of the page, consisting of a few loops and a tail.

ID: 80884

MEF - RGS - Prot. 86829 del 10/11/2016 - U

ID: 80884



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO XI

Roma, 10 NOV. 2016

Prot. Nr. 86829
Rif. Prot. Entrata n. 77248 - 77564
Risposta a nota
Allegati:

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica - Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva
Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186 ROMA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0058810 A-4.17.1.14
del 10/11/2016



15213077

Oggetto: ISS – Ipotesi di accordo sul Fondo per il trattamento economico accessorio dei Ricercatori e Tecnologi dei livelli I-III e per il personale dei livelli IV-VIII. Anno 2015.

L'Istituto Superiore di Sanità, con nota n. 51349 del 5 ottobre 2016, ha trasmesso l'ipotesi di accordo sulla ripartizione del fondo relativo al trattamento accessorio del personale dell'ISS appartenente ai livelli I-III e IV-VIII per l'anno 2015.

La suddetta ipotesi è corredata dalle relazioni, illustrativa e tecnico - finanziaria, redatte secondo gli schemi allegati alla Circolare n. 25 del 19 luglio 2012 della Ragioneria Generale dello Stato e dai verbali del Collegio dei Revisori dei conti, n. 234 della seduta del 5 febbraio 2016 e n. 235 del 16 febbraio 2016, con il quale l'organo di controllo ha effettuato il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001. Il collegio sindacale ha certificato in merito al fondo per il trattamento accessorio del personale ISS per l'anno 2015, dei livelli I-III e IV-VIII, rispettivamente risorse pari a € 2.680.869 e € 11.155.016.

Per quanto di competenza si osserva quanto segue.

In sede di costituzione del fondo 2015, l'ente non ha provveduto ad elencare in modo esaustivo le voci che compongono l'aggregato "altre indennità" per un importo di € 1.139.894.


Il prospetto che propone la quantificazione dei fondi relativi agli anni precedenti al 2015, di cui all'allegato numero 2, evidenzia una non corretta applicazione dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 78/2010, con particolare riferimento alla necessità, prevista dal 2° periodo di detta norma, di provvedere alla riduzione automatica del fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, utilizzando il metodo della "seni-somma" come chiarito dalla Circolare n. 12/2011 della RGS - IGOP.

Nel fondo 2011 è stata infatti effettuata una decurtazione del fondo pari a € 28.785 derivante dall'applicazione della norma sopracitata. Nella quantificazione dei fondi degli anni successivi, ovvero 2012, 2013 e 2014, l'importo certificato è stato pari a quello ottenuto nel 2010.

Si evidenzia, inoltre, che come previsto dall'articolo 1, comma 456, della Legge n. 147/2013 "a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo" dovendosi quindi provvedere ad un consolidamento dei risparmi previsti dalla predetta norma di contenimento.

Tanto premesso, ferme restando le valutazioni di competenza di codesto Dipartimento della Funzione Pubblica, considerata la necessità di acquisire ulteriori chiarimenti in merito alla quantificazione del fondo per il trattamento accessorio, anche mediante specifiche riunioni tecniche con gli Uffici responsabili dell'Ente, si ritiene che l'ipotesi di accordo non possa avere ulteriore corso. Si evidenzia, quindi, che i termini di cui all'articolo 40-bis, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001 devono considerarsi interrotti.

Il Ragioniere Generale dello Stato






Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0001709 P-4.17.1.14
del 10/01/2017



15678805

All'Istituto Superiore di Sanità
Direzione Generale
Viale Regina Elena, 299
00161 ROMA

e, p.c.

Al Ministero dell'Economia e delle
Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato / IGOP
Via XX Settembre, 97
00187 - ROMA

Oggetto: Istituto Superiore di Sanità – Ipotesi di contratto integrativo sul trattamento accessorio per l'anno 2015.

Si fa riferimento all'ipotesi di contratto integrativo indicata in oggetto, trasmessa ai fini della procedura prevista dall'articolo 40-bis, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, per l'accertamento congiunto – effettuato da questo Dipartimento e dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGOP – della compatibilità economico finanziaria e dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalle norme di legge e dalle contrattazione nazionale.

Al riguardo, nel rinviare a quanto riportato dal parere del MEF/IGOP le cui osservazioni si condividono *in toto*, si rappresenta quanto segue:


- si ribadisce, quanto evidenziato precedentemente **circa l'indennità per oneri specifici** connessi all'attività di ricercatore e tecnologo che il CCNL inserisce nell'ambito del trattamento accessorio, di conseguenza, non appare legittima la distribuzione a pioggia. Si richiede il rispetto della disciplina legislativa in materia di premialità e corresponsività tra compensi erogati e prestazioni rese;
- in ordine alle **indennità per posizioni di responsabilità**, si rammenta la necessità di correlare tali indennità all'effettivo svolgimento di funzioni professionali, all'assunzione di elevati livelli di responsabilità e di un alto grado di autonomia. Si richiede, pertanto, la correlazione di tali indennità a quanto previsto dall'art.45, comma 3, lett. c) del d.lgs n.165/2001 nonché dall'art.43 comma 2 lettera b del CCNL 1996;
- in relazione al **fondo per le esigenze degli organi di vertice**, non si ravvisa alcuna disposizione contrattuale a livello nazionale che istituisca il medesimo.

In relazione ai rilievi espressi e sulla base dell'allegata nota del Ministero dell'Economia e Finanze/IGOP - che reca diverse condizioni di natura contabile - riteniamo che l'ipotesi di accordo possa avere ulteriore corso con le modifiche, e condizioni sopra evidenziate. Al riguardo si richiede copia del contratto - debitamente sottoscritto dalle parti - con cui vengono recepite le prescrizioni di questo Ufficio e del MEF/IGOP.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



ID: 1464

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0001447 A-4.17.1.14
del 10/01/2017

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli Ordnamenti del Personale
e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico
UFFICIO XI

Roma, 09 GEN. 2017

Prot. Nr. 3945/2014
Rif. Prot. Entrata Nr. 94967
Allegati:
Risposta a Nota del:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Funzione Pubblica
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva
Corso Vittorio Emanuele, 116
00186 ROMA

OGGETTO: ISS - Ipotesi di contratto integrativo sul trattamento economico accessorio per il personale dei livelli I-III e IV-VIII. Anno 2015

Si fa riferimento alla nota con cui l'ISS ha trasmesso la documentazione integrativa relativa all'ipotesi di accordo sul Fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigente, per l'anno 2015, in relazione alle osservazioni di cui alla nota n. 59218 del 14 novembre 2016 di codesto Dipartimento ed alla nota n. 86829 del 19 novembre 2016 di questo Dipartimento.

Alla luce della documentazione pervenuta, con particolare riferimento alla quantificazione dei fondi degli anni precedenti al 2015, (2011-2014) si evidenzia che l'applicazione dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, non risulta in linea con quanto indicato da questo Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 12 del 15 aprile 2011.

In particolare, il punto 3) della suddetta circolare, precisa che "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio".

In ottemperanza a quanto disposto dalla suddetta disposizione, l'ammontare delle risorse complessivamente destinate al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010. Pertanto, l'ammontare complessivo delle risorse destinate alla retribuzione del trattamento accessorio del personale dei profili da IV - VIII, anche per effetto della riduzione del 10% delle voci fisse del fondo certificato per l'anno 2004, in applicazione di quanto disposto dall'art. 67, comma 5, del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n.133/2008, deve essere ricondotto all'importo di € 10.934.188 pari a quello del fondo certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti per l'anno 2010.

Tale importo deve essere ulteriormente ridotto, ai sensi del richiamato art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78/2010, in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, secondo la procedura di cui alla Circolare n. 12/2011 della Ragioneria Generale dello Stato, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo.

Applicando correttamente il predetto procedimento logico, le decurtazioni da effettuare sui fondi di ciascun anno in applicazione dell'articolo 9, comma 2-bis, devono essere rideterminate in misura di € 144.559 per l'anno 2011, € 188.764 per l'anno 2012, € 257.893 per l'anno 2013 ed € 477.299 per l'anno 2014. A partire dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto dell'articolo 9, comma 2-bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010), ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).

La *ratio* alla base delle modifiche apportate dal citato comma 456, all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 78/2010 è quella di rendere strutturali i relativi risparmi di spesa per redditi da lavoro dipendente che, altrimenti, sarebbero stati circoscritti (*una tantum*) al periodo 2011-2014.

Si prende atto, infine, delle quantificazioni proposte e debitamente certificate dal Collegio dei Revisori dei Conti, con riferimento ai fondi per la retribuzione di posizione e di risultato della Dirigenza amministrativa, di I e di II fascia, in servizio presso l'ente per il periodo 2011 - 2015 e con riferimento, per il medesimo periodo, alle risorse destinate alla remunerazione delle indennità accessorie per il personale dei profili da I a III.

Nel rinviare comunque alle valutazioni di competenza di codesto Dipartimento della Funzione Pubblica, si rileva, inoltre, quanto segue:

- si evidenzia, ancora, la mancanza di uno schema riepilogativo relativo ai risparmi RIA che mostri gli importi unitari e aggregati, suddivisi per ogni livello di inquadramento, per tutti gli anni in oggetto, come segnalato nell'incontro tecnico tenutosi presso questo Dipartimento;
- si segnala l'assenza di una tabella che specifichi, nel dettaglio, gli istituti con i correlati importi e criteri di attribuzione che costituiscono la voce "Altre indennità contrattate", presente nei fondi degli esercizi dal 2011 al 2015, richiesta anch'essa nell'incontro tecnico citato;
- dalle verifiche effettuate, emergono delle perplessità in relazione alla mancata destinazione di risorse alla voce produttività collettiva e individuale. La scelta suesposta, risulta non aderente con le finalità e i principi contenuti nel D.Lgs n. 150/2009. Si rinvia, in merito, alle valutazioni di codesto Dipartimento della Funzione Pubblica.

Tutto ciò premesso si ritiene, comunque, che le ipotesi di accordo sottoposte alla verifica congiunta ex articolo 40-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 possano avere ulteriore corso, ferma restando la necessità, per quanto attiene al personale dei Livelli da IV ad VIII, di provvedere alla rideterminazione delle risorse disponibili e dei tetti di spesa secondo le indicazioni contenute nella presente nota.

Si resta in attesa di conoscere l'avviso di codesto Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il Ragioniere Generale dello Stato

